

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Reverse charge - ampliamento

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che **dal 1° gennaio 2015** sono ampliate le ipotesi di reverse charge come previsto dalla legge di stabilità 2015.*

Premessa

L'art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972, dispone che "L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19,.....". In deroga alla suddetta disposizione, con il meccanismo del reverse charge gli obblighi dell'assolvimento dell'IVA sono "traslati" dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

L'utilizzo di questo particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA evita l'attuazione delle frodi consistenti nell'intascare l'IVA da parte del cessionario/committente senza che questa venga successivamente versata all'Erario.

Funzionamento

Da un punto di vista pratico:

- il cedente/prestatore emette la fattura senza indicazione dell'IVA e con l'indicazione "inversione contabile";
- il cessionario/committente ricevuta tale fattura provvede ad integrarla con l'aliquota IVA e la relativa IVA e a registrarla:
 - a. nel registro vendite o corrispettivi entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b. nel registro acquisti entro il termine previsto per esercitare la detrazione.

Le novità della Legge di Stabilità 2015

Per contrastare ulteriormente l'attuazione di tali comportamenti, il co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto l'estensione del meccanismo del reverse charge ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE.

In recepimento dell'art. 199 par. 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore introduce nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 prevedendo l'applicazione del reverse charge **per le "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici"**.

A differenza di quanto previsto nella lettera a), dell'art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17, D.P.R. 633/1972 prevede che il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a condizione che il committente sia un soggetto passivo, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

In pratica, il sistema dell'inversione contabile introdotto dalla nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17, D.P.R. 633/1972 si applica in ogni caso, quando il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

- dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

In conclusione, per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume **carattere oggettivo**, applicandosi indipendentemente:

- sia dal rapporto contrattuale;
- sia dalla tipologia di attività esercitata.

Prestazioni

Quanto all'identificazione oggettiva delle prestazioni, il punto di riferimento dovrebbe essere rappresentato sempre dalla tabella ATECO 2007.

Pertanto:

- i lavori di demolizione dovrebbero essere quelli descritti nel codice 43.11, che non comprende però i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12);
- i lavori di installazione impianti, quelli così qualificati nell'ambito del gruppo 43.2;
- i lavori di completamento (e finitura), quelli cioè del gruppo 43.3.

Per quanto riguarda i lavori di pulizia, un'interpretazione estensiva della norma, porta a ritenere che siano inclusi sia quelli classificati nella classe 43.39.09 che quelli ricompresi nella classe 81.21. e 81.22.

Per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).

Entrata in vigore

La nuova misura viene introdotta a regime a partire dal 1° Gennaio 2015.

Distinti saluti